

Addendum gestione rifiuti

1. Definizioni

- 1.1. Amianto: qualsiasi materiale che contenga amianto, come definito nel D. Lgs. 81/08;
- 1.2. Rifiuti Speciali Pericolosi e non Pericolosi: Sono rifiuti speciali quelli elencati nell'art.184 c.3 del Dlgs 152/056) a sua volta suddivisi in pericolosi e non pericolosi. Sono rifiuti pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte IV del D.L.vo 152/06, sulla base degli Allegati G, H, ed I alla medesima parte quarta.;
- 1.3. Analisi di classificazione/caratterizzazione: analisi di parametri chimico-fisici volti a determinare le caratteristiche principali di un rifiuto.
- 1.4. Certificato di avvenuto smaltimento: Documento rilasciato al produttore/detentore del rifiuto dai titolari degli impianti autorizzati alle operazioni di trattamento chimico-fisico, raggruppamento, ricondizionamento, deposito preliminare e messa in riserva, indicati rispettivamente ai punti D9, D13, D14, D15 ed R 13 degli allegati B e C alla parte del D. lgs 152/06. Tale documento, consente la tracciabilità completa del rifiuto fino all'impianto di smaltimento/recupero finale;
- 1.5. Albo Nazionale Gestori Ambientali: registro nazionale a cui devono essere iscritte le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto rifiuto, bonifica di siti, bonifica di amianto, commercio e intermediazione senza detenzione dei rifiuti. L'iscrizione va rinnovata ogni 5 anni;
- 1.6. Omologa o caratterizzazione di base (DM 27 Settembre 2010): procedura documentale e di caratterizzazione del rifiuto e del processo che lo ha generato, prevista dal DM Ambiente del 27/09/2010;
- 1.7. Denunce in materia di inquinamento: denunce presentate contro l'Appaltatore conseguenti a, o basate su, rilascio, dispersione, fuga, generazione, smaltimento o trasporto effettivi o presunti di sostanze inquinanti e da qualsiasi direttiva che richieda il controllo, la pulizia, la bonifica, la rimozione, il contenimento, il trattamento o la neutralizzazione di sostanze inquinanti;
- 1.8. Materiale Radioattivo: materiale radioattivo come definito dal D. Lgs. 230/95.
- 1.9. Committente Principale: la generica società cliente di ARCADIS che ha titolarità con riferimento al Contratto Principale del servizio nell'ambito del quale ARCADIS si avvale dell'Appaltatore.
- 1.10. ARCADIS: la società Arcadis Italia S.r.l., con sede in Via Monte Rosa 93, 20149 Milano, CF e P.IVA: 01521770212.
- 1.11. Appaltatore: la società incaricata del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti.

2. Autorizzazioni

- 2.1. L'Appaltatore dichiara e garantisce, assumendosene la conseguente responsabilità, che ai fini dell'esecuzione a regola d'arte del Lavoro dell'Appaltatore, è in possesso delle necessarie autorizzazioni in corso di validità per la gestione, il trasporto, l'intermediazione e lo smaltimento dei rifiuti, pericolosi e non-pericolosi, conformemente alle leggi e normative applicabili tra cui il Dlgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni; inoltre i mezzi di trasporto, gli impianti, le discariche e quant'altro necessario di proprietà del, o gestito dall'Appaltatore ovvero di proprietà di terzi o da questi gestiti sono regolarmente autorizzati dalle competenti Autorità italiane e straniere e rispondono ai

requisiti indicati nelle normative applicabili. La validità di eventuali accordi verbali, incluse modifiche e integrazioni alle presenti condizioni di acquisto, è subordinata alla tassativa conferma scritta da parte di ARCADIS.

- 2.2. L'Appaltatore fornirà copia delle necessarie autorizzazioni relative al trasporto e smaltimento preliminarmente a ARCADIS.
- 2.3. L'Appaltatore dovrà verificare e controllare la regolarità e validità delle autorizzazioni al trasporto e smaltimento prima dell'uscita di ogni singolo carico dal Sito di Lavoro; inoltre verificherà che i codici CER dei rifiuti siano presenti sia nelle autorizzazioni proprie per la gestione nonché in quelle dei trasportatori e relativi automezzi incaricati al trasporto sia in quelle delle discariche, impianto di recupero o impianti di smaltimento finale.

3. Norme di prevenzione infortuni e di legge, ed aggiornamenti normativi

- 3.1. Il Subappaltatore dovrà eseguire il Lavoro del Subappaltatore, anche per la sua particolare natura, nel pieno ed incondizionato rispetto delle norme e dei provvedimenti di legge per la prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro nonché dei regolamenti interni emanati dal servizio di sicurezza dello stabilimento del Committente.
- 3.2. Il Subappaltatore è altresì tenuto ad adottare tutte le misure di tutela nei confronti dei propri lavoratori in osservanza del D. Lgs. 277/91 e successive modifiche ed integrazioni contro i rischi derivanti da agenti chimici, fisici e biologici.
- 3.3. Eventuali aggiornamenti o modifiche alla normativa vigente in materia di rifiuti dovranno essere recepiti dall'Appaltatore entro i termini previsti. L'Appaltatore sarà ritenuto unico responsabile in caso di violazioni accertate dalle Pubbliche Autorità alla normativa vigente.

4. Ritardo nel Lavoro dell'Appaltatore

- 4.1. L'Appaltatore riconosce che i servizi di ARCADIS e di terzi dipendono dalle prestazioni puntuali del Lavoro dell'Appaltatore; la mancata esecuzione del Lavoro dell'Appaltatore entro i termini definiti al momento dell'assegnazione dell'incarico potrebbe altresì comportare l'applicazione al Committente principale di sanzioni specificate in ordinanze emesse in conformità con le leggi/normative sui rifiuti.
- 4.2. L'Appaltatore indennizzerà e manleverà il Committente principale e ARCADIS da eventuali azioni o pretese per danni, costi, penali e altri risarcimenti compresi quelli rivendicati dal Committente principale contro ARCADIS per sanzioni emesse contro il Committente principale dalle autorità competenti, nazionale e straniera, purché tali danni, penali o altri costi risultino dalla mancata esecuzione, da parte dell'Appaltatore, del Lavoro dell'Appaltatore entro i termini specificati in fase di assegnazione dell'incarico.

5. Danni causati dall'inquinamento

- 5.1. Eventuali inadempienze dell'Appaltatore che possano in qualche modo compromettere il suolo, l'acqua e l'aria nell'ambito o all'esterno del Sito di Lavoro, vedranno l'Appaltatore quale unico responsabile verso Autorità competenti, Committente principale, ARCADIS e terzi.

Addendum gestione rifiuti

5.2. Anche in deroga a qualsiasi disposizione contraria, l'Appaltatore, nei limiti consentiti dalla legge, indennizzerà e manlevierà Committente principale e ARCADIS e i relativi dirigenti, subappaltatori, società affiliate e dipendenti da eventuali denunce per casi di inquinamento e da denunce, danni, perdite e spese di altro tipo, diretti, indiretti e consequenziali, inclusi, ma non limitatamente a, costi giudiziari e di conciliazione, costi di pulizia e bonifica ambientale e compensi legali ragionevoli, imputabili all'esecuzione del Lavoro dell'Appaltatore o da denunce in materia di inquinamento o di altro genere causati dal Lavoro dell'Appaltatore eseguito dall'Appaltatore stesso e/o dai relativi subappaltatori di livello inferiore.

6. Movimentazione e trasporto di rifiuti

6.1. Se richiesto dalla Documentazione contrattuale, l'Appaltatore si atterrà alle seguenti indicazioni:

- a) Qualsiasi autotrasportatore di rifiuti pericolosi e non-pericolosi impiegato dall'Appaltatore sarà ritenuto affidabile, qualificato e pienamente autorizzato al trasporto di questo tipo di rifiuti. L'Appaltatore richiederà per contratto agli autotrasportatori la relativa conformità a tutte le leggi/normative sul trasporto di rifiuti. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, documenti quali: autorizzazioni, iscrizioni all'Albo Nazionale Trasportatori, patentini ADR dei conducenti, loro certificati di formazione, adeguamento al regolamento di cui al D.M. del 2 agosto 2005 pubblicato sulla G.U. 219/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
- b) I rifiuti pericolosi e non-pericolosi saranno destinati alle strutture di deposito, trattamento, bonifica o smaltimento autorizzate alla ricezione di questi rifiuti. Prima di procedere al trasporto, l'Appaltatore fornirà un documento scritto che confermi l'idoneità della struttura alla ricezione (omologa di conferimento del rifiuto al sito di smaltimento ed eventuali risultanze analitiche). Se richiesto dalla documentazione contrattuale, i rifiuti pericolosi e non pericolosi verranno consegnati solo alle strutture specificate nella documentazione contrattuale stessa;
- c) Qualsiasi rifiuto pericoloso e non-pericoloso verrà trasportato all'interno di appositi recipienti/container chiusi o altrimenti protetti da perdite, fuoriuscite o emissioni accidentali o da rilascio o smaltimento illegali durante il trasporto, incluse le operazioni di carico e scarico.

I recipienti/container saranno etichettati secondo quanto previsto dalle leggi/normative sul trasporto di rifiuti e dalla normativa ADR sul trasporto di merce pericolosa, se applicabile, e dovranno esibire chiaramente il proprio contenuto.

I recipienti/container, sia fissi che mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti devono essere sottoposti a trattamento di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; inoltre devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti tra l'altro di:

- Idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto

- Accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento
- Mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione

Se tali eventi dovessero verificarsi, l'Appaltatore provvederà a propria cura e spese all'immediata raccolta dei rifiuti ed alla relativa pulizia e bonifica. Resta comunque inteso che l'Appaltatore sarà responsabile di qualsiasi conseguenza di carattere ecologico e non, a seguito di eventuali spandimenti durante il tragitto.

- d) È vietato il trasporto contemporaneo di rifiuti che tra loro risultino incompatibili o suscettibili di reagire tra loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;
- e) L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti che sono sottoposti alla vigente disciplina ADR delle merci pericolose devono rispettare le disposizioni vigenti in materia;
- f) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica dell'autorizzazione ed iscrizione all'Albo Nazionale Imprese Gestioni Rifiuti; inoltre i rifiuti viaggeranno con il formulario di identificazione predisposto e compilato a uopo indicando tra l'altro la tipologia del rifiuto, la quantità, il codice CER nonché la destinazione e il destinatario;
- g) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;
- h) L'idoneità dei mezzi deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti, deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere rifiuti;
- i) È fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del D. Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni;
- j) Qualora la destinazione finale e/o il trasportatore risultassero diversi da quelli comunicati a ARCADIS ed approvati, l'Appaltatore provvederà ad inoltrare preventiva richiesta di modifica a ARCADIS supportata da autorizzazioni e certificazioni necessari delle nuove destinazioni e/o nuovi trasportatori;
- k) L'Appaltatore dovrà provvedere a trasmettere ad ARCADIS la 4° copia del formulario di identificazione rifiuti (F.I.R.) controfirmata e datata in arrivo dal responsabile dell'impianto di smaltimento finale;
- l) L'Appaltatore dovrà provvedere a fornire il certificato di avvenuto smaltimento finale attestante:
 - i riferimenti dei documenti emessi dallo Stabilimento;
 - il quantitativo ed il codice del rifiuto conferito CER;

Addendum gestione rifiuti

- la data di presa in carico del vettore e le sue generalità;
 - il tipo di impianto autorizzato che ha ricevuto il rifiuto, la sua ubicazione e la titolarità;
 - il tipo di trattamento del rifiuto eventualmente effettuato prima del suo invio allo smaltimento finale;
 - il tipo di impianto autorizzato che ha effettuato il recupero o lo smaltimento finale, la sua ubicazione e titolarità;
 - i codici di smaltimento/recupero del rifiuto intermedi e finali
 - la data di avvenuto recupero o smaltimento finale
- m) È compito dell'Appaltatore provvedere a tutti gli adempimenti obbligatori di carattere esecutivo ed amministrativo riguardante l'utilizzo e la circolazione dei mezzi impiegati per l'espletamento dei lavori nonché a tutte le norme che disciplinano la sicurezza sul lavoro.
- n) L'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per l'espletamento di tutte le attività è da intendersi incluso nei compensi pattuiti per le stesse. Si intendono compresi gli oneri per conducente, carburante, lubrificante, assicurazioni, pedaggi autostradali, e quant'altro occorrente.
- o) l'Appaltatore dovrà detenere propri registri di carico e scarico, debitamente compilati e aggiornati nei termini previsti dalla vigente normativa in materia.

7. Assicurazione

Le seguenti clausole vanno ad integrare le assicurazioni di legge:

7.1. Responsabilità per inquinamento a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore e tutti i subappaltatori di livello inferiore impegnati in qualsiasi modo in movimentazione, generazione, trattamento, deposito o smaltimento di rifiuti pericolosi manterranno polizze RC per inquinamento che prevedano un massimale non inferiore a Euro 1.000.000 per denuncia/ complessivo.

7.2. Autotrasportatori.

L'Appaltatore richiederà per contratto che tutti gli autotrasportatori di rifiuti pericolosi mantengano la seguente polizza assicurativa oltre all'assicurazione RC per inquinamento specificata al paragrafo precedente:

- a) Polizza infortuni lavoratori come prevista dalla legge;
- b) Assicurazione RC del datore di lavoro con massimale minimo di Euro 3.000.000 per incidente e come massimale complessivo;
- c) Assicurazione RCT, che preveda una polizza assicurativa di responsabilità contrattuale, che copra in particolare gli accantonamenti indennità del presente Documento, con un massimale unico combinato minimo di Euro 3.000.000 per evento e nel massimale complessivo per danni fisici e materiali; e
- d) Assicurazione commerciale RC auto con massimale unico combinato minimo di Euro 3.000.000.
- e) Assicurazione per la tutela giudiziaria da inquinamento degli autotrasportatori con massimali minimi di Euro 3.000.000 per denuncia e massimale complessivo di Euro 3.000.000 che includa la copertura per perdite, danni e costi di recupero e bonifica in seguito a inquinamento causato da carichi trasportati da automezzi coperti e causati da ribaltamento, rovesciamento, collisione, carico e scarico di materiali.

L'Appaltatore presenterà ad ARCADIS i certificati assicurativi per sé, per i subappaltatori di livello inferiore e per gli autotrasportatori, indicando l'esistenza e l'ambito della copertura per movimentazione, generazione, trattamento, deposito, smaltimento o trasporto di rifiuti.

8. Rilevamento di rifiuti differenti da quelli attesi

8.1. Se durante l'esecuzione del Lavoro dell'Appaltatore, l'Appaltatore rileva la presenza di rifiuti pericolosi e non pericolosi diversi per tipo e quantità da quelli indicati nella Documentazione contrattuale, egli dovrà tempestivamente:

- a) interrompere il Lavoro dell'Appaltatore in concomitanza con il rilevamento di suddetti rifiuti pericolosi e non sconosciuti e in qualsiasi area da questi ultimi contaminata (ad eccezione dei casi di emergenza) e
- b) avvisare ARCADIS.

8.2. ARCADIS si consulterà immediatamente con il Committente principale circa eventuali modifiche da apportare alla Documentazione contrattuale e, darà all'Appaltatore indicazioni in merito.

Data

Firma Fornitore per accettazione
